

## ALLEGATO B

### AVVISO

#### CANTIERI DI LAVORO 2012

##### **Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati**

la Legge 264/49 “Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati”, in specifico l’art. 59 “Cantieri – scuola” e la legge regionale 34/2008 consentono agli Enti Locali (Comuni singoli o associati e Comunità Montane, loro forme associative, organismi di diritto pubblico di cui all' [articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#)) di promuovere ed attuare iniziative di impiego temporaneo per disoccupati in attività di cantieri di lavoro per disoccupati per l’attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e costruzione di opere di pubblica utilità della durata non inferiore a due mesi e non superiore ai dodici mesi. Il numero minimo di disoccupati da inserire nei cantieri di lavoro è 3, ma scende ad 1 per gli Enti il cui territorio consti di un numero di abitanti uguale o inferiore a 5.000.

Il cantiere di lavoro non costituisce rapporto di lavoro e può essere integrato da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti.

A fronte della presentazione della proposta da parte degli Enti interessati all’iniziativa e successiva approvazione da parte dell’Amministrazione Provinciale, la Regione con Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 67-4270 ha assegnato alla Provincia di Novara un contributo di € 218.738,38 per coprire il 50% dei costi per l’indennità da corrispondere ai disoccupati e il 100% dei costi per le spese sulla sicurezza, del personale impiegato per la formazione professionale e per le azioni di orientamento e consulenza al lavoro, purchè realizzate ai sensi della L.R. 63/95 art. 11 comma 1, lettere a), b) e c) e ai sensi della DGR n. 30-4008 dell’11.06.2012 .

La rimanente quota dell’indennità giornaliera, di cui all’art. 32 comma 4 lettera b) della LR 34/08, da corrispondersi ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro del 50% è a carico degli Enti utilizzatori

La tipologia dei lavoratori disoccupati da inserire rientra nella categoria di soggetti deboli sul mercato del lavoro:

- lavoratori/trici con età superiore o uguale a 45 anni con basso livello di istruzione (scuola dell’obbligo o privi di titolo di studio);
- lavoratori/trici con condizioni sociali/familiari di particolare difficoltà/gravità anche in raccordo con i servizi socio assistenziali

L’individuazione dei lavoratori/trici è definita secondo i seguenti criteri: :

- Comune di residenza (secondo il principio della prossimità al luogo di svolgimento delle attività).
- maggiore età.
- valore ISEE.

I soggetti possono essere utilizzati nei cantieri di lavoro a distanza di almeno 12 mesi tra la fine di un cantiere e l’inizio dell’altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere precedente;

Gli Enti interessati potranno predisporre propri avvisi pubblici per la selezione dei candidati applicando criteri previsti dalla normativa vigente o affidarsi al Centro per l’Impiego territorialmente competente, come da D.G.P. n. 207/2010. Dopo la selezione dei candidati, come previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 207 del 10 giugno 2011, gli Enti richiederanno, al Centro per l’impiego territorialmente competente, l’applicazione del requisito dell’anzianità di iscrizione al

Centro per l'Impiego, permettendo nel contempo che lo stesso CPI operi la verifica dei requisiti di legge. Successivamente gli Enti dovranno procedere alla comunicazione dei nominativi prescelti, segnalandoli sia via mail che con comunicazione on line al CPI di competenza, che provvederà ad inserire i nominativi nella procedura regionale SILP.

Per l'anno 2012 l'indennità giornaliera è di euro 32,80, per la giornata tipo di 7 ore lavorative giornaliere per 5 giorni alla settimana. (Nel caso di lavoro inferiore a 7 ore giornaliere, l'indennità giornaliera viene parametrata alle ore giornaliere lavorate).

All'indennità giornaliera erogata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, non possono essere sommati sussidi al reddito regionali nell'ambito delle politiche del lavoro, indennità di disoccupazione, salvo quella a requisiti ridotti, o emolumenti percepiti come ammortizzatori sociali.

L'articolazione oraria dovrà attenersi ai seguenti parametri:

35 ore settimanali per mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_ (inserire durata da 2 a 6 mesi e da 40 a 130 giornate lavorative).

25 ore settimanali per mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_ (inserire durata da 2 a 6 mesi e da 40 a 260 giornate lavorative).

Tenuto conto di quanto sopra, se l'Ente Locale intende avviare un cantiere di lavoro per disoccupati dovrà presentare il proprio progetto di cantiere entro 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione Regionale (termine ultimo 6.11.2012), secondo il modello che potrà essere scaricato dal sito Internet ufficiale della Provincia di Novara: [www.provincia.novara.it](http://www.provincia.novara.it)

E' importante consultare le **DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MISURA, I CRITERI E LE MODALITÀ DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI BENEFICIARI CHE PROMUOVONO CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 59 DELLA LEGGE 264/49 E DELL'ART. 32 DELLA L.R. 34/08 A FAVORE DI SOGGETTI DISOCCUPATI**, disponibili al sito sopraindicato.

La Provincia di Novara valuterà i progetti e in base ai finanziamenti regionali ricevuti autorizzerà o meno le singole iniziative.

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio Politiche del lavoro Lavoro ai numeri 0321/378 589 - 441.